

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 322 -19023/2017

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CUMIANA - PROPOSTA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE STRUTTURALE N. 2/2016 AL P.R.G.C. VIGENTE - ART. 15 L.R. 56/77 e S.M.I. - PARERE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di Cumiana:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 100-16553 del 10/06/1982 e successivamente modificato con Variante Generale approvata con D.G.R. n. 25-27880 del 26/07/1999;
- ⇒ ha approvato dieci Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con deliberazione C.C. n. 97 del 22/12/2000, n. 67 del 31/07/2001, n. 05 del 23/12/2004, n. 13 del 22/03/2005, n. 41 del 15/11/2005, n. 15 del 12/04/2006, n. 22 del 14/05/2008, n. 07 del 30/03/2010, n. 31 del 09/06/2010 e n. 49 del 30/11/2010;
- ⇒ ha approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 30/11/2010 la Variante strutturale di adeguamento al P.A.I. ai sensi della L.R. 1/2007, pubblicato sul B.U.R. in data 27/01/2011;
- ⇒ con D.C.C. n. 28 del 29/07/2016 ha adottato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 03/13, la Proposta Tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n.

2/2016 al P.R.G.C. vigente comprensiva del Documento per la Verifica preliminare alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica);

- ⇒ con deliberazione della G.C. n. 95 del 15/06/2017 ha adottato, ai sensi dell'art. 15, L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 03/13, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente, trasmessa alla Città Metropolitana in formato digitale, (secondo le modalità indicate dal Comunicato dell'Assessore regionale pubblicato sul BUR42S2 del 16/10/2014), tramite PEC (prot. 5377 del 27/06/2017) congiuntamente alla convocazione alla prima seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione e Valutazione per l'esame della Proposta Tecnica in oggetto, svoltasi il 27/07/2016;

(Pratica n. VS_19/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 5.664 abitanti nel 1971, 5.984 abitanti nel 1981, 6.182 abitanti nel 1991, 6.828 abitanti nel 2001 e 7.825 abitanti nel 2011, dati che confermano un andamento demografico in aumento;
- ⇒ superficie territoriale di 6.073 ettari, così ripartiti: 2.492 di pianura (circa il 41% del territorio comunale) e 3.581 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 2.712 ettari con pendenze inferiori ai 5% (pari a circa il 45% del territorio comunale), 1.377 ettari con pendenze comprese tra i 5% e i 25% e 1.984 ettari con pendenze superiori ai 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 814 ettari rientrano nella *Classe II[^]* (pari a circa il 13% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 2.641 ettari da "*Aree boscate*" (pari a circa il 44% del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nell'Ambito 15 di approfondimento sovracomunale del "Pinerolese", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 5 "Pinerolo" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ insediamenti residenziali: è compreso negli ambiti di diffusione urbana indicati nell'art 22 del N.d.A. del P.T.C.2;
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso in ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 20 del N.d.A. del P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo C di media rilevanza*";
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, alla Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 589 (ora di competenza della Città Metropolitana) e dalle Strade Provinciali n. 146, n. 193 e n. 229;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Arcielero, Rio Chiaretto, Rio degli Allivellatori, Rio Moretta, Rio Ritorto e Torto, Torrente Chisola, Torrente Noce e Torrente Rumiano;
- in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244 vengono evidenziate, 12 frane puntuali, 1 ettaro di frane areali, 23 km di dissesti lineari e 152 ettari di dissesti areali;
- il “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l’inserimento di una porzione del territorio comunale nelle fasce A, B, C di 141 ettari;
- è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 3S ai sensi della D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

⇒ tutela ambientale:

- una porzione del territorio comunale di 825 *ha* è interessata dal Parco Provinciale denominato “Parco Montano dei Tre Denti del Freidour”;
- su una superficie di 15 ettari in località “Madonna della Neve” e di 7,9 ettari in località “Piane”, la Commissione Europea in data 26/11/2015, a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, ha ufficialmente inserito nell’elenco nazionale dei Siti costituenti la rete Natura 2000, il S.I.C. “Boschi umidi di Cumiana” IT1110084;

preso atto che il Comune di Cumiana, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i., per quanto attiene l’iter di adozione e approvazione della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente:

- ha adottato, con Deliberazione C.C. n. 28 del 29/07/2016, la Proposta Tecnica del progetto preliminare comprensiva del Documento per la Verifica preliminare alla V.A.S.; successivamente ha convocato la 1° seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, tenutasi in data 29/09/2016 nella quale si è concordato la data della 2° seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica del progetto preliminare, con gli Enti aventi diritto di voto (Regione Piemonte e Città Metropolitana), tenutasi in data 23/11/2016;
- nella 2° seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione sono stati illustrati i contributi degli Enti, in particolare il “**parere unitario**” (prot. n. 135295/2016 del 21/11/2016) della Città Metropolitana comprensivo delle osservazioni in materia di pianificazione territoriale di area vasta (*Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica*) e in materia ambientale - in quanto “*Soggetto con competenze ambientali*”, (*Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*);
- successivamente alla 2° seduta della prima conferenza di Co-Pianificazione e Valutazione del 23/11/2016, l’Organo Tecnico Regionale ha redatto la Relazione di esclusione della Variante strutturale dalla Valutazione Ambientale Strategica e dalla Valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 44 della L.R. 19/1999, sulla scorta dei pareri dei Soggetti con Competenze Ambientali, ratificata con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Tecnico n. 26 del 31/01/2017;
- l’Amministrazione Comunale, sulla scorta delle osservazioni formulate a seguito dell’avvenuta pubblicazione della Proposta Tecnica del progetto preliminare e degli esiti della Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, svoltasi in data 23/11/2016 ha adottato, con deliberazione C.C. n. 19 del 30/03/2017 il progetto preliminare della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente, successivamente pubblicato sul sito web del Comune, per sessanta giorni consecutivi dal

10/04/2017 al 10/06/2017 al fine di rendere possibile, la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni;

- con deliberazione della G.C. n. 95 del 15/06/2017 è stata adottata la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77, composta dai seguenti elaborati:

".....omissis....."

1. *Relazione Tecnico Illustrativa*
2. *Norme Tecniche di Attuazione*
3. *Tavola B3*
4. *Tavola B3 + PAI*
5. *Tavola C3*
6. *Tavola C3 + PAI*
7. *Tavola D6*
8. *Tavola E6*

".....omissis....."

(Cfr. Deliberazione della G.C. n. 95 del 15/06/2017)

- con Nota prot. n. 5377 del 27/06/2017 (PEC ns. prot. n. 78143 del 27/06/2017) ha trasmesso al Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica della Città Metropolitana, copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15/06/2017 di adozione della Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente, comprensiva degli elaborati tecnici e della convocazione della 1° seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione, che si è tenuta il 27/07/2017;
- a seguito degli esiti della 1° seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione sopracitata, previo consenso unanime degli Enti aventi diritto di voto, si è convenuto di convocare la 2° seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione, per il giorno 31/08/2017;

dato atto che:

- ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i., la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata nei lavori della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione relativi alla Proposta Tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale, dall'arch. Nadio Turchetto Funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica con delega della Sindaca Chiara Appendino n. 108202 del 20/09/2016 (prima seduta) e n. 124775 del 26/10/2016 (seconda seduta);
- ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 s.m.i., la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata nei lavori della Conferenze di CoPianificazione e Valutazione relativi alla Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale in questione, dall'Arch. Nadio Turchetto, Funzionario del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e CoPianificazione Urbanistica, per la 1° seduta con delega del ViceSindaco della Città Metropolitana, Marco Marocco, prot. n. 78679/2017 del 28/06/2017 e per la 2° seduta del 31/08/2017, con delega del Vice Sindaco della Città Metropolitana Marco Marocco prot. n. 92736/2017 del 28/07/2017;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 15/06/2017;

rilevato che, nello specifico, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale al P.R.G.C. vigente in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

".....omissis....."

LA VARIANTE AL PRGC

La variante strutturale al P.R.G.C. è finalizzata all'inserimento di un vincolo su due aree agricole, che sono state inserite nella rete Natura 2000 quale Sito di Importanza Comunitaria denominato IT1110084 "Boschi umidi e stagni di Cumiana". Le due aree sono localizzate nella parte pianeggiante del territorio di Cumiana: una di superficie pari a circa 150.000 mq è situata in località "Madonna della Neve", l'altra di superficie pari a circa 79.200 mq in località "Piane".

Le aree sono state segnalate dal Dipartimento di Biologia animale e dell'uomo dell'Università degli studi di Torino nel giugno 2009, in quanto importanti siti riproduttivi di anfibi, tra cui il Triturus carnifex, specie inserita negli allegati II "Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione" e IV "Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa" della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" del 21 maggio 1992 "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"

.....omissis....."

INQUADRAMENTO DI P.R.G.C. E VINCOLI LEGISLATIVI

Le due aree che si evidenziano per le loro caratteristiche naturalistiche con elevata biodiversità di anfibi sono situate al Fg. n. 82-83-84 ("Località Piane") e al Fg. n. 62 ("Località Madonna della Neve"). Entrambe ricadono in zona agricola "EA" del P.R.G.C. vigente e sono inserite parzialmente in Classe II (Aree edificabili dopo analisi di dettaglio a livello di progetto esecutivo per il superamento dei condizionamenti presenti - superficialità della falda) e parzialmente in Classe IIIa (Aree inedificate ed inedificabili per dissesto idraulico-aree poste in Fascia A, B e C dall'Autorità di Bacino) della carta di sintesi del P.A.I. (Piano di assetto Idrogeologico) vigente.

L'area situata in Località Piane ricade inoltre, pressoché totalmente, nella fascia di rispetto fluviale del torrente Arcolero individuata ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

.....omissis....."

(Cfr. Relazione Illustrativa);

preso atto che:

- la definizione delle aree dense, di transizione e libere, ai sensi degli articoli 15-16-17 delle N.d.A. del PTC2, è finalizzata al ".....contenimento del consumo del suolo non urbanizzato e dello sprawling...." (comma 1 art. 15 "Prescrizioni che esigono attuazione" delle N.d.A. del PTC2) e che

la Variante in oggetto prevede l'acquisizione nel P.R.G.C. vigente del Sito di Interesse Comunitario *"Boschi umidi e stagni di Cumiana"*, si esclude come per le Varianti di solo adeguamento al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) il presente progetto dalla definizione delle aree dense e di transizione;

- il Comune di Cumiana non disponendo dell'Organo Tecnico Comunale ha chiesto con nota prot. n. 3508 del 03/02/2015 alla Regione Piemonte di avvalersi dell'Organo Tecnico Regionale al fine di esercitare la funzione di autorità comunale competente per la Valutazione Ambientale Strategica, a cui ha fatto seguito l'assenso degli Uffici regionali con nota prot. n. 13.200.60-002COM2015;
- sulla scorta del parere dell'Organo Tecnico Regionale, ratificato con determinazione dirigenziale del responsabile del Settore Tecnico, n. 26 del 31/01/2017, ai sensi ai sensi D.lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la Variante in questione è stata esclusa dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 44 della L.R. 19/1999;
- il Settore OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e Settore Sismico della Regione Piemonte ha espresso *".....parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 (art. 6 L.R. 19/85) e ai sensi dell'art. 15, comma 6 L.R. 56/1977 come modificata dalla L.R. 3/2013"* (Cfr. Relazione Illustrativa);

dato atto che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle *Norme di Attuazione* immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *"Misure di salvaguardia e loro applicazione"*; comma 5, articolo 26 *"Settore agroforestale"*; commi 1 e 3, articolo 39 *"Corridoi riservati ad infrastrutture"*; articolo 40 *"Area speciale di C.so Marche"*; comma 2, articolo 50 *"Difesa del suolo"*;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *"Tutela ed uso del suolo"*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare gli articoli 15 e 15bis;

vista la Circolare dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002, n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani Regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

tenuto conto che con la suddetta Circolare si chiarisce che la Provincia (ora Città Metropolitana) in cui sia vigente il Piano Territoriale debba esprimersi sulla compatibilità rispetto al P.T.C. con riferimento non solo alle Varianti Parziali ma a tutti i Piani Regolatori e loro Varianti;

dato atto che la Circolare ribadisce il ruolo che alla Provincia (ora Città Metropolitana) compete, ai sensi dell'articolo 20 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni;

rilevato, infatti, che nella presente procedura non muta il ruolo della Città Metropolitana quanto, invece, le modalità attraverso cui la stessa è tenuta a manifestare il proprio parere in tema di compatibilità della Variante con il Piano Territoriale e gli altri strumenti di programmazione sovracomunale;

vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1, comma 50, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che, tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della *lettera b), comma 44, articolo 1*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 28/07/2017, ai sensi del comma 1, articolo 48, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente del Comune di Cumiana, adottata con deliberazione della G.C. n. 95 del 15 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i., **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

2. **di dare atto** che, rispetto alla Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 2/2016 al P.R.G.C. vigente non verranno formulate osservazioni;
3. **di dare atto** che il Delegato della Città Metropolitana rappresenterà i contenuti del presente Decreto nella Conferenza conclusiva di CoPianificazione e Valutazione della Variante in oggetto;
4. **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 04/08/2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)